



**COMUNE DI CASTEL GIORGIO**  
**Provincia di Terni**

**ORIGINALE**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 8 DEL 23-10-2024**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, RIPE  
ED IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE ACQUE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune di Castel Giorgio risulta vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

**ACCERTATO:**

che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:

- occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
- lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
- dalla insufficiente sezione o dall'errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati;
- dalla eliminazione dei fossi o alterazione del loro corso, con modifica della regimentazione delle acque;
- dalla presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultano ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui

distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);

- dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi

### **RITENUTO CHE:**

al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua nonché dei fossati e dei canali presenti su tutto il territorio comunale;

### **CONSIDERATO pertanto, che**

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica e che pertanto, per ragioni igienico-sanitarie, la rete di scolo dei fossi deve essere mantenuta in perfetta efficienza e pulizia al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque meteoriche;
- ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell'ipotesi de quo, a livello preventivo, è opportuno effettuare lavori di bonifica dei suddetti fossi evitando la tracimazione degli stessi e quindi non favorendo situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e danni a cose ed animali;

### **VISTO**

- il D. Lgs 30.04.1992 n 285 "Nuovo Codice della Strada" artt 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- il D. Lgs n 267/200 "Testo unico Enti Locali";
- il Codice Civile artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917

### **ORDINA con efficacia immediata**

1. ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, a provvedere ciclicamente:

- a.) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b.) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c.) a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d.) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;

- e.) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) a eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso, così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
- f.) nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- g.) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;

2. ai soggetti di cui al punto 1. della presente ordinanza di provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 ed in particolare:

- a.) quanto a siepi, piantagioni ed alberature (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):
  - i.) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
  - ii.) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;
  - iii.) a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;

3. quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada): a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

4. quanto alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della strada): a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

5. a tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, di provvedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile e dell'art. 32 del Codice della strada, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di

pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri;più precisamente ordina agli stessi di provvedere:

- a.) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b.) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;
- c.) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

### **AVVERTE**

a) che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

b) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato all'esecuzione dei lavori necessari, gli stessi potranno essere eseguiti d'ufficio e le relative spese daranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge.

c) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;

d) che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199);

e) Tutti i cittadini interessati possono contattare per eventuali informazioni in merito al contenuto della presente ordinanza:

- L'Ufficio Tecnico Comunale;
- L'Ufficio Polizia Locale del Comune di CastelGiorgio;

### **DISPONE**

A) la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di TERNI;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Castel Giorgio;
- 3) al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Orvieto;
- 4) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Terni – Distaccamento di Orvieto;
- 5) al Comando Polizia Provinciale;

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Garbini Andrea

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO